Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici A.C. T.U. 55 ed abb.-B

Dossier n° 581 - Schede di lettura
29 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 55 ed abb.-B
Titolo:	Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Edmondo Cirielli
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	24 maggio 2017
assegnazione:	26 maggio 2017
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il provvedimento torna all'esame della Camera in seconda lettura ed interessa, pertanto, solo le **parti modificate** dal Senato.

L'**articolo 1** reca le **finalità** del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di *ripristino*, *recupero*, *manutenzione (*finalità peraltro soppressa all'articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e *salvaguardia* degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che essi devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è però recuperata al comma 2 dove è specificato che per **agrumeti caratteristici** si intendono quelli che hanno particolare *pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale*. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in *aree vocate* alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

L'**articolo 2** disciplina **gli interventi previsti**.
Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi.
Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale *(difficimente riferibile all'attività di salvaguardia degli agrumeti*) e all'agricoltura integrata e biologica.
Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.

L'**articolo 3** prevede che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al **recupero** e alla **salvaguardia** degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il rifeirmento alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'**articolo 4** prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di **ripristino degli agrumeti**

caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'**articolo 5**, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia per l'attuazione degli interventi alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale, e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'**articolo 6** istituisce il **Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**. Al comma 1 è stato **modificato l'importo** costituente la dotazione del Fondo, pari a **3 milioni di euro per il 2017** (nel testo approvato dalla Camera erano previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene rivenuta (comma 2) sul *Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi,* relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento (co.3). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio (co.4).

L'**articolo 7** è stato **soppresso**. Esso prevedeva che **i consorzi di tutela della produzione di agrumi** potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.

Il **nuovo articolo 7,** identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la **procedura per l'assegnazione dei contributi.** Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti: a) prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati; b) definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi; c) provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.

L'articolo 8 relativo ai **controlli e alle sanzioni** è stato approvato in un identico testo. Prevede, al comma 1, che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. E' previsto il pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato** nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i contributi avvenga in modo *parziale o carente*. Il proprietario o il conduttore è altresì escluso dalla successiva assegnazione di contributi (comma 3). E' prevista, invece, la **sanzione amministrativa pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo**, nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda *non vengano realizzati.* E' anche in tal caso prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi (comma 4). Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.